

COMUNE DI TRES

STATUTO

Delibera n. 54 del 30.10.1995

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto dello Statuto

1. La comunità di Tres è autonoma.
2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Tres in attuazione della Costituzione, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993 e delle altre leggi generali dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento.
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.
4. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai principi di collaborazione, cooperazione,

equiordinazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nel pieno delle rispettive posizioni istituzionali.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune di Tres ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base della capacità tributaria dei propri abitanti e dei trasferimenti disposti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 81, comma 2 dello Statuto Speciale ed artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità tresiana, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alle scelte politiche.

ART. 2

Elementi distintivi del Comune.

1. Il territorio comunale su cui è insediata la comunità di Tres ha un'estensione di Kmq. 14,55 e comprende la frazione di Vion.

2. Agli abitanti della frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La modifica della denominazione della frazione può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, in ottemperanza ad apposita legge provinciale.
4. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in Via Nazionale, n.° 8.
5. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.
6. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale, riconosciuti ai sensi di legge, di cui agli allegati A) e B).
7. Patrona del Comune di Tres è S. Agnese, la cui ricorrenza è celebrata il 21 gennaio. Secondo consuetudine e tradizione storica la comunità di Tres capoluogo festeggia la ricorrenza di S. Rocco, che è celebrata il 16 agosto.

La comunità della frazione di Vion secondo consuetudine e tradizione storica festeggia la ricorrenza di S. Sigismondo nella prima domenica di maggio.

ART. 3

Finalità e obiettivi del Comune.

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione ispirando la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono:

a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi;

b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;

c) il superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche ai fini turistici;

e) la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze delle comunità;

f) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;

g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

h) la tutela e lo sviluppo dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari.

4. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione con particolare riferimento ai valori umani quali la solidarietà, la tolleranza, il rispetto della persona e della sua dignità, la famiglia, la protezione e la tutela dei diritti

dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle direttive della CEE, alle carte universali dei diritti e in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. In questo ambito il Comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna.

5. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal parlamento italiano il 30-12-1989 e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea e al superamento delle barriere fra popoli e culture.

6. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge, promuove gli organismi di partecipazione e persegue la finalità di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

7. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive,

ricreative e assicura la propria opera e i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.

8. Il Comune nel definire il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce e si impegna a osservare le normative relative all'ambiente.

ART. 4

Albo pretorio.

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità: al fine di

garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

ART. 5

Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IV del presente Statuto.
3. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

5. Il Comune si impegna:

a) a esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Provincia Autonoma e alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. In particolare il Comune di Tres si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici, ritenuti opportuni, e per l'istituzione di un'unione dei Comuni limitrofi al territorio di Tres con l'obiettivo di portarne alla fusione per l'utilizzazione attuale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati.

7. Conseguentemente a ogni comunità di origine sarà assicurata l'istituzione del municipio previsto dall'art. 42 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n. 19/L. del 1993.

T I T O L O I I

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE COMPETENZE E LORO FUNZIONAMENTO

Capo I ORDINAMENTO

ART. 6 Organi.

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 Ruolo e competenze generali.

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta direttamente la Comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 8

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

01. Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neoeletto.

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare; gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

- d) agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica generale ed a quelli di pianificazione e programmazione attuativa;
2. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione.
- 2bis. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti medesimi.
3. Il Consiglio esprime indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
4. Il Consiglio esprime orientamenti per l'azione dei propri rappresentanti nominati in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.
5. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esprime posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.

ART. 9

Funzioni di controllo politico-amministrativo.

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:

a) della Giunta, del Sindaco e della struttura organizzativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici e privati.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica la rispondenza dei soggetti e delle organizzazioni di cui al primo comma agli indirizzi generali dallo stesso espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo statuto ed agli strumenti di programmazione generale adottati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio si dota di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti e tiene conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all'articolo 71.

5. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale secondo le norme stabilite dagli atti normativi del Comune e dai rispettivi ordinamenti.

ART. 10

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1/93, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.

2. Il Consiglio comunale definisce i criteri e le modalità relativi all'affidamento degli appalti e alle nomine degli esperti, dei liberi professionisti incaricati della progettazione, direzione, collaudo e perizie suppletive di opere pubbliche e della progettazione di piani e programmi.

3. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

4. Di tutti gli incarichi e le consulenze a rapporto professionale va data comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 11

Iniziativa e deliberazione delle proposte.

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

ART. 12

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Fino all'elezione del Sindaco, nel caso di vacanza o di dimissioni dello stesso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 4.01.1993 n.° 1, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal Consigliere più anziano di età, nei casi e nei limiti fissati dal 5° comma dell'art. 10 della L.R. 4.01.1993, n.° 1.
3. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Normalmente articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere

convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sette Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata, o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto.

9. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

10. Ogni deliberazione o altra risoluzione del Consiglio comunale s'intende approvata

quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- nelle votazioni palesi:

a) coloro che si astengono dal voto per obbligo imposto dall'art. 45 del T.U. n. 6/L del 1984;

b) coloro che escono prima della votazione;

- nelle votazioni per scheda, oltre a quanto previsto dalle lettere a) e b):

c) le schede nulle.

12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

13. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

14. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

15. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura, coadiuvato eventualmente per la sola stesura materiale da altro personale comunale, la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
16. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

ART. 13

Le nomine di rappresentanti.

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca ad esso espressamente riservato dalla legge dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'interesse del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o Commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.
5. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dall'art. 90 del D.P.G.R. 27.02.1995, N: 4/L
6. La revoca degli Amministratori di aziende speciali ed istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco con le modalità di cui al 2 comma dell'art. 25.

ART. 14

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali.

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero,

in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, con idonea motivazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni od ordini del giorno;
5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;

- dal segretario comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il consigliere ha l'obbligo di esservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di L. 25.000.=.

La misura del gettone viene annualmente adeguata con provvedimento della Giunta comunale sulla base del tasso di inflazione programmato risultante dalla legge finanziaria statale.

ART. 15

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" di età del gruppo.

ART. 16

Commissioni speciali.

1. Il Consiglio comunale può nominare, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Ai lavori delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare persone estranee al Consiglio dotate di particolari competenze.

ART. 17

Commissione Statuto e regolamento.

La Commissione Statuto e regolamento è istituita dopo la convalida dei Consiglieri e la nomina del Sindaco e della Giunta. La Commissione è composta dal Sindaco, dal

Segretario comunale e da un rappresentante per ogni Gruppo costituito ed è eletta dal Consiglio comunale in forma palese. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e le decisioni della Commissione sono assunte con il voto plurimo. Il regolamento definisce compiti e forme di intervento. La Commissione propone le eventuali modifiche e interpretazioni dello Statuto ed il regolamento e dirime eventuali controversie, comunicando agli organi le proprie determinazioni.

ART. 18

Commissione per le pari opportunità.

Il Comune opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare effettive condizioni di pari opportunità. E' istituita con la partecipazione delle donne elette, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e dei centri di iniziativa femminile, una Commissione per le pari opportunità, con finalità di indirizzo e sollecitazione dell'attività comunale, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per consentire effettive condizioni di parità.

ART. 19

Pubblicità delle sedute delle Commissioni.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 4 Assessori, con lui eletti dal Consiglio comunale sulla base di un documento programmatico che contiene le linee politico-amministrative che essa si propone di seguire nell'esercizio del suo mandato.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori scegliendoli fra i Consiglieri comunali salvo quanto stabilito dal successivo comma.
3. Il Sindaco può nominare ad Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, un cittadino prescelto al di fuori dei suoi componenti, ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale nonché di competenza e qualificazione atta a motivarne la scelta.

ART. 21

Elezione

L'art. 21 viene soppresso

ART. 22

Ruolo e competenze generali.

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira il Programma del Sindaco discusso ed approvato dal Consiglio comunale.
2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istituite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze,

attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco, al Segretario comunale.

5. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 28 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993, spetta, in particolare, a questa deliberare:

a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;

b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;

c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e programmi deliberati dal Consiglio comunale.

d) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorchè annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

e) le locazioni attive e passive;

f) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contatto o atti di disposizione relativi sia a beni immobili che mobili che la legge non riserva alla competenza del Consiglio;

g) l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni dei dipendenti e tutti i provvedimenti disciplinari eccettuata la censura;

h) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;

i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari; le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali; i compensi; i rimborsi; le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;

l) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi nonchè la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;

m) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;

n) l'espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del Consiglio o che lo Statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Segretario. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio comunale stante la competenza dello stesso in materia.

6. Spetta altresì alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto riservano agli altri organi del Comune ed al Segretario comunale.

7. Senza apposita nuova determinazione del Consiglio, la Giunta non può deliberare su piani, progetti, appalti, incarichi o quant'altro sia stato oggetto di delibere di indirizzo per l'attività della Giunta, approvate dal Consiglio comunale in mandati precedenti, fatte salve quelle che abbiano già prodotto effetti giuridici.

ART. 23

Esercizio delle funzioni.

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le

modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato e al Consiglio comunale. Gli Assessori, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza, ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.

4. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 24

Decadenza della Giunta.

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il relativo documento deve essere indirizzato al Sindaco e depositato presso la segreteria comunale, la quale ne rilascia ricevuta.
4. Entro 20 giorni dal deposito del documento suddetto dovrà essere convocato il consiglio comunale per la sua trattazione.
5. La seduta del Consiglio comunale per la trattazione della sfiducia costruttiva viene convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta.
6. La mozione e' posta in votazione a scrutinio palese.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario straordinario.

ART. 25

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori.

1. Le dimissioni dall'Ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza.

2. Il Sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli componenti della Giunta, designando il nominativo del sostituto e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 26

Norme generali di funzionamento.

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente Statuto, da disposizioni regolamentari.

2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

CAPO IV

SINDACO

ART. 27

Ruolo e funzioni.

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Nomina, convoca e presiede la Giunta. Convoca altresì e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.
3. Quale Presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la

collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra

ART. 28

Attribuzioni.

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:

a) presentare al Consiglio comunale le linee generali dell'azione amministrativa del Comune e riferire semestralmente sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani, promuovere l'attività della Giunta in attuazione degli indirizzi discussi ed approvati dal Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori.

b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel

documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate.

Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;

- c) indirizzare agli Assessori e al Segretario le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
- d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e le istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) richiedere, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
- f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- g) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco da particolari norme o statuti, con conseguente comunicazione al Consiglio comunale;
- h) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo statuto non

attribuisce alla competenza del Segretario comunale;

- i) rilasciare attestati di notorietà pubblica;
 - l) presidenza delle Commissioni di gara nel caso in cui il Segretario comunale intervenga quale ufficiale rogante.
2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori, secondo le previsioni contenute nel documento programmatico di costituzione della Giunta.
 3. Il regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
 4. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 10 giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio del Sindaco con le stesse modalità e negli stessi termini.
 5. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può incaricare, sentito il parere della Giunta, uno o più consiglieri, dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

Il Consiglio prende atto dell'incarico sindacale e determina l'eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai consiglieri incaricati.

ART. 29

Rappresentanza e coordinamento.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.
4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, interviene in rappresentanza del Comune nella stipula di convenzioni con altri Comuni, la Provincia Autonoma ed altri Enti pubblici e privati per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 30

Poteri d'ordinanza.

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi, sono contestualmente depositate presso la

segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

ART. 31

Vice Sindaco.

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco nominato dal Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

T I T O L O I I I**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI****ART. 32****Segretario comunale.**

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario comunale iscritto in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che fissa i principi sullo stato giuridico, trattamento economico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. A tale organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata

al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.

5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

6. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, disciplinano ulteriori funzioni del Segretario comunale.

ART. 33

Funzioni del Segretario comunale.

Il Segretario comunale

- partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale, facendosi coadiuvare per la sola stesura materiale da altro personale comunale; egli firma i predetti verbali assieme al Presidente del rispettivo organo deliberante;
- autentica le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- è il capo del personale;
- dirige l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del Comune;
- cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del Comune;
- è responsabile dell'istruttoria delle loro deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
- adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
- roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;

- esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti; in particolare:

a) funge da organo consultivo con riguardo:

- alla emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale;

- a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti, per il Sindaco, per gli assessori o per un singolo consigliere comunale in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale;

- alla partecipazione caso per caso e su richiesta dell'amministrazione a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione;

- alla partecipazione, previa autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi.

b) quale organo di amministrazione attiva:

- presiede le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale;

- firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;

- partecipazione alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite.

c) quale garante della legalità nell'amministrazione e del regolare svolgimento dell'attività amministrativa:

- trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni della Giunta municipale alla cui pubblicità essi hanno diritto;
- riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della Giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei Comuni;
- riceve le opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;
- riceve le dichiarazioni di dimissione del Sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e di sfiducia;
- partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni comunali istituite per legge e ne redige i verbali; egli ha anche le facoltà di delegare tale funzione a un impiegato, se la legge lo ammette;

d) quale superiore gerarchico del personale comunale:

- alla gestione e motivazione dei collaboratori tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione dell'amministrazione comunale;
- contesta gli addebiti disciplinari, irroga le censure.

ART. 34**Organizzazione degli uffici.
Principi e criteri di
organizzazione.**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità. Essa si ispira ai principi della semplicità, della trasparenza delle procedure, dell'economicità e dell'efficienza e funzionalità dei servizi.
2. Preminente rilevanza viene attribuita alla formazione e alla qualificazione del personale ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonchè, del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.
3. I regolamenti di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e degli accordi sindacali definiscono:
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;

- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
 - g) i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.
- 4) I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:
- a) coinvolgimento e collaborazione di tutto il personale nell'attività lavorativa, in vista di un soddisfacente risultato dell'azione amministrativa;
 - b) ricerca di livelli ottimali di produttività;
 - c) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale compatibilmente con la professionalità di ognuno ed i carichi di lavoro, nonché, integrazione interdisciplinare delle attività.

- 5) Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro sono stabiliti armonizzando le esigenze del cittadino con quelle di organizzazione dei servizi e in base alla disciplina prevista dagli accordi sindacali.

ART. 35

Unità organizzative

- 1) L'organizzazione amministrativa si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
- 2) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammordamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 3) Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
- 4) Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, nel

rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

T I T O L O I V

S E R V I Z I

ART. 36

Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Il Comune gestisce servizi pubblici e produce beni per conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, di promozione e sviluppo economico e civile.
2. La scelta del tipo di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione, anche comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, considerando le esigenze da soddisfare, la natura del servizio, il carattere imprenditoriale

della gestione, la rilevanza sociale, la dimensione economica.

3. Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.
4. Il Consiglio comunale stabilirà, di volta in volta, oltre alla forma di gestione prescelta, il relativo regolamento che dovrà garantire un pieno controllo sui programmi e sui consuntivi relativi al servizio svolto.

ART. 37

Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni della Provincia per ricercare e promuovere le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente, il Consiglio comunale può delegare al Comprensorio l'organizzazione dei servizi e funzioni di propria competenza.

3. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere corredata da un piano tecnico finanziario che contenga le motivazioni della decisione, nonchè il riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
4. Il piano dei servizi è allegato alla relazione previsionale e programmatica.
5. In sede di prima applicazione, il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, per valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

ART. 38

Gestione in economia.

1. In considerazione della natura e dell'entità dei servizi di cui l'ente si deve far carico, il Consiglio comunale indirizza e privilegia la soluzione dei servizi in economia.
2. L'organizzazione dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

T I T O L O V**LE FORME COLLABORATIVE E
ASSOCIATIVE****ART. 39****Principio di cooperazione.**

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART. 40

Convenzioni.

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 84, comma 2, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART. 41

Partecipazione ad accordi di programma.

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti

dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

a) i soggetti partecipanti;

b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;

c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;

e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;

f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 42

Consorzi.

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a

disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 43

Unione di Comuni.

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con gli altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

T I T O L O V I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 44

Partecipazione dei cittadini.

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il Comune, mediante i regolamenti, prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento dei cittadini nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 45

Assemblee consultive.

1. Possono indirsi assemblee generali o frazionali degli elettori nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento di tali assemblee in cui si discutono specifici problemi di competenza dell'ente e si provvede alla relativa votazione con voto palese.
3. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o da almeno il 15% degli elettori.
4. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
5. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo

degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

ART. 46

Interventi nei procedimenti.

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. I regolamenti stabiliscono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviate ed i responsabili della comunicazione.
4. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza ed il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, esprime un parere non vincolante in merito.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste, istanze, petizioni o proposte pervenute deve essere motivato e può essere preceduto da un contraddittorio orale e scritto.
8. Se l'intervento partecipativo non concerne provvedimenti l'Amministrazione deve esprimere entro trenta giorni il parere sull'istanza, la petizione, la richiesta o la proposta.
9. I soggetti legittimati hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
10. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 47

Istanze.

1. I cittadini, le Associazioni, i comitati, le A.S.U.C. e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a

specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta viene fornita entro trenta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile a seconda della natura politica od amministrativa della questione.
3. Il regolamento disciplina il relativo procedimento, assicurando idonea pubblicità.

ART. 48

Petizioni.

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità e gli organi competenti sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione

all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

ART. 49

Proposte.

1.N. 80 cittadini elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dal Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2.L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3.Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

ART. 50

Associazioni.

1.Il Comune valorizza le forme autonome di associazione e di cooperazione dei cittadini mediante le forme di incentivazione previste nel presente articolo o dal regolamento, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.

2. In tale ambito il Comune riconosce e favorisce le associazioni ed assicura la loro partecipazione alla vita del Comune.
3. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione;
 - a) accesso agli atti ed alle informazioni nonchè ai servizi ed alle strutture del Comune;
 - b) partecipazione delle associazioni al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva associazione;
 - c) la possibilità di assegnazione di servizi comunali alle suddette associazioni a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonchè la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.
4. Il Comune assicura la indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate associazioni.
- 5) Per i fini del 1° comma la Giunta comunale registra, su istanza degli interessati, le associazioni operanti sul territorio.
- 6) Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle

associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente.

ART. 51

Organismi di partecipazione.

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, anche su base di frazione. Può costituire commissioni frazionali formate da elettori residenti nelle frazioni e delle quali faranno parte di diritto, come membri aggiunti, i consiglieri della frazione stessa.

ART. 52

Incentivazione.

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n.° 13.

ART. 53**Partecipazione a Commissioni.**

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento.

ART. 54**Referendum.**

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.

2. Non possono indirsi referendum, in materia di Statuto e Regolamento del Consiglio comunale, bilancio di previsione e conto consuntivo, tributi e tariffe, gli atti relativi al personale del Comune, i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, e in materia di attività amministrative vincolate da leggi e in materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Il referendum può essere promosso:

a) dal 25% del corpo elettorale;

b) dal Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dei proponenti, la proposta di referendum deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità che viene espresso sotto forma di parere al Consiglio comunale da parte di un Comitato di garanti, composto di tre membri ed eletti dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo.

6. Il Consiglio comunale sulla base del parere fornito dal Comitato delibera definitivamente l'ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui intenda discostarsi dal parere espresso dal Comitato, il Consiglio comunale deve adottare una deliberazione motivata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 55**Effetti.**

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 56**Difensore civico.**

1. Il Comune può farsi promotore o partecipare ad iniziative di altri Comuni atte ad istituire nell'ambito della comunità montana l'ufficio del "difensore civico" di cui all'art. 34 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993. In questo caso il Comune si rimette alle decisioni che in proposito verranno adottate dagli organi competenti della comunità stessa.

2. Nel caso non provveda la comunità montana, il Comune può prevedere con proprio regolamento l'istituzione dell'ufficio di "difensore civico" con il compito di vigilare sulla corretta applicazione del

T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993 e della L.R. 31.07.1993, n.° 13 dello statuto e del regolamento sia del Comune che degli enti controllati dal Comune. Il difensore civico può intervenire di sua iniziativa od a istanza di cittadini singoli o associati.

3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri in carica e per la durata di 5 anni. Dovrà essere scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità saranno previsti dal regolamento.
4. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato, con deliberazione del Consiglio comunale e con la stessa maggioranza prevista per la nomina, solo per gravi e ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
5. Il Consiglio comunale determina le dotazioni da assegnare all'ufficio del "difensore civico" e determina il compenso mensile da attribuire in misura non superiore al 50% dell'indennità spettante al Sindaco.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al regolamento che dovrà essere adottato dal Consiglio prima della nomina del difensore civico.

7. Il Consiglio comunale in sede di prima applicazione affida le funzioni di difensore civico comunale al difensore civico di livello provinciale di cui alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n.° 28 mediante stipula di apposita convenzione con il Consiglio provinciale.

ART. 57

Accesso.

1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli atti delle Amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli contenuti nel T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993 e nella L.R. 31 luglio 1993, n.° 13.

2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio delle copie.

ART. 58

Informazione.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.

2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonchè adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Consiglio adotta apposito regolamento per garantire la piena applicazione del presente articolo.

6. Il Consiglio comunale può richiedere incontri periodici o straordinari con il Presidente della Giunta provinciale e gli Assessori ed i Consiglieri per l'esame di

specifiche questioni di interesse locale, tenendo conto di eventuali istanze o proposte presentate ai sensi degli artt. 50 e 52.

7.A tali incontri, possono anche essere invitati a partecipare attivamente i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali.

8.Apposito regolamento comunale disciplina la relativa procedura e le idonee forme di pubblicità.

ART. 59

Procedimento amministrativo.

1.Il Comune, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi comunali, nonché le Amministrazioni separate dei beni di uso civico informano la propria attività amministrativa ai principi, ai criteri ed alla procedura della L.R. 31 luglio 1993, n.° 13.

T I T O L O VII

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 60

La programmazione di bilancio.

1.La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli

atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi. Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta comunale al Consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 30 novembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 61

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti .

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio al bilancio sono effettuate anche al programma e viceversa.

ART. 62

Le risorse per la gestione corrente.

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente più deboli.

2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

4. La Giunta comunale assicura la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

RT. 63

Le risorse per gli investimenti.

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi

d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclarata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.

ART. 64

La gestione del patrimonio.

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi,

l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale è responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il Consiglio comunale e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili, se non già previsti in bilancio, e dalla Giunta per gli altri immobili e per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad

esigenze finanziarie straordinarie
dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento sui contratti di cui all'art. 105, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993.

ART 65.

Il Revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità a quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n.° 1.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico. Qualora, durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio. Il compenso spettante è deliberato all'atto della nomina entro la misura massima fissata con deliberazione della Giunta regionale ai

sensi del comma 13 dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 14.10.1993.

3. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
4. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

ART. 66

Il rendiconto della gestione.

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a

conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 67

Procedure negoziali.

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Nell'affidamento di incarichi professionali il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati su capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata, definendo appositi elenchi approvati dalla Giunta comunale.
3. Gli incarichi, di norma, sono affidati con il criterio della rotazione. Per incarichi di particolare importanza o specializzazione possono essere individuati

professionisti al di fuori degli elenchi o nell'ambito provinciale, anche mediante pubblico concorso.

4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e le ragioni che ne sono alla base.

5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.

6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono corrispondere a essenziali principi di economicità e trasparenza.

7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e/o di richiederne copia previo pagamento del corso di riproduzione degli stessi.

8. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

ART. 68

Il controllo della gestione.

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in

termini quantitativi e qualitativi, deve assicurarsi agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

T I T O L O V I I I

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 69

Norme transitorie

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

ART. 70

Norme finali.

1. Il Consiglio comunale approva entro 180 giorni dalla data di esecutività del presente Statuto i seguenti regolamenti oltre a quelli di contabilità e della disciplina dei contratti di cui all'art. 105 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni n.° 19/L. del 1993:

- Funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- Accesso agli atti;
- Partecipazione dei cittadini;
- Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto ed ogni altro regolamento che l'Amministrazione comunale intenda adottare sono deliberati entro un anno dall'esecutività dello Statuto;

In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello Statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi o delle modifiche statutarie di cui sopra.